

14/03/21 – Il nuovo provvedimento, oltre a ridefinire i criteri per l'attribuzione automatica del "colore" delle zone, innalza il livello di protezione ad esse conseguenti, vieta lo spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diversi comuni, regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze e ribadisce la possibilità che i Sindaci o i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possano, con propri provvedimenti, applicare misure più restrittive. Fatta salva l'eventuale emanazione di provvedimenti restrittivi adottati a livello locale, restano immutate le precedenti disposizioni inerenti allo svolgimento delle attività sportive. Le attività sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa intensità motoria e svolto in ambiente esterno, sono consentite alle seguenti condizioni: In tutte le zone, indipendentemente dalla classificazione di Colore ed esclusivamente per le gare calendarizzate di interesse nazionale o internazionale, limitatamente agli atleti che vi parteciperanno, è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV nonché di quelle eventualmente più restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività: a) gare di interesse nazionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la partecipazione anche di atleti provenienti da diversi comuni o regioni indipendentemente dal "colore" ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli provenienti dal medesimo comune o dalla medesima regione ove viene svolta l'attività) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dalla propria abitazione e dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico) (art. 18, comma 1 DPCM 2 marzo 2021 e art. 1, comma 10, lettera e) D.L.

16/01/2021 N° 2); b) sessioni di allenamento da parte anche di atleti provenienti da diverse regioni indipendentemente dal "colore" ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli provenienti dal medesimo comune o dalla medesima regione ove viene svolta l'attività) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dalla propria abitazione e dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l'allenamento finalizzato all'attività di cui al precedente punto a), a porte chiuse e in assenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19 (art. 18, comma 1 DPCM 2 marzo 2021). Di seguito i link

elenco gare di interesse nazionale FITAV calendarizzate per il mese di Marzo 2021. Gare Nazionali: https://www.coni.it/images/1-Primo-Piano-2021/FITAV_-_Calendario-Gare-2021-18-aprile_002.pdf Gare Regionali di interesse nazionale:

https://www.coni.it/images/speciale_covid19/Eventi_premminente_interesse/FITAV___camp-reg-inv-2021-febbraio-marzo.pdf Esclusivamente nelle zone classificate "GIALLE" o "BIANCHE", oltre alle attività consentite di cui ai punti precedenti, in questo periodo è possibile svolgere, in quanto attività sportiva non di contatto: c) attività sportive di tiro a volo amatoriali nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, limitate ai praticanti provenienti esclusivamente dal territorio regionale ove insiste il campo di tiro (art. 17, commi 1 e 2 DPCM 2 marzo 2021). Le attività di cui al punto c) nelle zone "GIALLE" possono essere praticate da tutti i tiratori alle seguenti ulteriori condizioni: – Nel periodo considerato i tiratori non dovranno essere dotati di autocertificazione solo se possono dimostrare, attraverso i propri documenti di identità, che lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso Comune di residenza. I tiratori che invece risiedono in un Comune diverso da quello ove si trova il campo di tiro, purché sempre nell'ambito della stessa regione, dovranno munirsi di autocertificazione indicando che lo spostamento è determinato da "altri motivi ammessi dalle vigenti normative ..", specificando: attività sportiva amatoriale art. 17, comma 1 DPCM 2/3/2021. Il modulo di autocertificazione prevede anche l'indicazione del percorso (inizio: propria abitazione; destinazione: campo di tiro ...). Inoltre, in merito allo spostamento, sarà utile dichiarare che: nel mio comune di residenza/domicilio non sono presenti impianti sportivi ove poter svolgere l'attività. Lo stesso obbligo di autocertificazione vale per i tiratori che abbiano la propria residenza in un comune o una regione diversa da quella ove si trova il proprio domicilio e che intendano praticare l'attività in un campo di tiro nel comune o nella regione ove sono domiciliati. Si ribadisce che nelle regioni che sono o saranno classificate zona ROSSA non sono consentite le attività di cui al precedente punto c) mentre le attività di cui ai punti a) e b) possono essere svolte fatte salve disposizioni specifiche più restrittive. Si raccomanda a tutti gli atleti e alle Associazioni Sportive di continuare ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel Protocollo FITAV per la prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riguardo al divieto di assembramenti e all'obbligo di indossare la mascherina in tutte le condizioni diverse dall'esecuzione del tiro in pedana. Ugualmente importante è la compilazione dell'autocertificazione che deve accompagnare ogni spostamento.